

I TRATTATI E IL DIRITTO INTERNAZIONALE FRA OCCIDENTE ED ORIENTE ANTICO E MODERNO

Massimo Panebianco
(Un. di Salerno)

Indice

- 1.- I trattati internazionali del mondo antico fra Occidente ed Oriente;
- 2.- I trattati dell'Europa medioevale moderna;
- 3.- I trattati contemporanei nell'era globale;
- 4.- L'epoca della rifondazione del diritto internazionale;
- 5.- L'epoca dello *jus gentium* antico-moderno;
- 6.- L'epoca del diritto internazionale moderno (sec. XIX-XX);
- 7.- L'epoca del diritto internazionale globale.

1.- I trattati internazionali del mondo antico fra Occidente ed Oriente

Gli accordi internazionali sono mezzi di comunicazione e di azione fra le comunità e sono stati intesi come ponti normativi fra le varie società statali dell'Occidente e dell'Oriente, nelle conseguenti fasi storiche. A partire dall'età antica, normalmente si svolgono mediante l'incontro fra autorità di governo e rappresentanti inviati da governi esterni. Le loro funzioni possono riguardare settori della vita pubblica o privata. I trattati internazionali come strumenti di produzione normativa di regole di comportamento, partono dalle regole di vicinato assicurando la circolazione delle cose e delle persone da un confine all'altro, dando luogo alle prime correnti commerciali, sociali e culturali. Nel mondo greco appartengono al *nomos* fissato tra le varie città o *poleis* e in quello romano assumono una visione più ampia come diritto delle genti, in spazi giuridici progressivamente sempre più ampi, a partire dall'inizio del primo millennio, sotto il regime degli imperatori romani e dei relativi trattati imperiali, finalizzati a determinare il regime giuridico della pace e della guerra (cd. *pacator mundi* o *pacator orbis*)¹.

Una grande distinzione logica consente di separare i trattati del popolo e dello Stato romano, limitato al solo territorio italiano, e poi esteso a quelli dell'Europa mediterranea, fino agli estremi limiti del mondo allora conosciuto. Tali trattati corrispondono ad un preciso progetto politico delle monarchie come delle repubbliche e, successivamente, degli stessi imperi, collocati nel mondo europeo ed in quello asiatico ed africano, del cd. Medio e Vicino Oriente. I romani adottano tali forme sotto l'autorità del Senato e del popolo e successivamente del *princeps-imperator* a partire dall'imperatore Augusto (14 d.C.) e dei suoi eredi e successori, proveniente dalle più varie parti dell'impero, in cui si riconosce la cittadinanza romana a tutti i sudditi e relativi popoli (cd. editto di Caracalla, 212 d.C.)².

¹ Nel quadro dei trattati internazionali dello *jus gentium* romano quelli romani hanno avuto una triplice vocazione italiana, mediterranea ed universale, insieme a quelli dei finitimi imperi dell'antico e medio oriente (impero dei Parti o impero persiano, impero turco-ottomano, imperi islamici lungo le coste dell'Oceano indiano). Nella terminologia ufficiale, l'imperatore è supremo negoziatore dei trattati e pacificatore del mondo (*pax romana*). In tal senso, viene inteso come portatore di un progetto di vita comune, sotto una *majestas* di cui gli altri popoli riconoscono l'autorità e rivendicano insieme la loro libertà. Cfr. L. Canfora, *I trattati antichi*, Roma 1990.

² Il punto più alto della tradizione dei trattati imperiali matura tra il II e III secolo d.C. sotto la dinastia dei Severi. In tale epoca gli imperatori Settimio Severo e Caracalla, di origine africana, si vedono riconosciuto il titolo di *pacator mundi* alla fine del secolo l'imperatore Aureliano ottiene dal Senato il riconoscimento dal titolo di *restaurator orbis*, ovvero di rifondatore della pace interna ed esterna all'impero, secondo una tradizione di cesarismo, che continuerà con il *Kaiser*

Tale prassi pattizia si estende all'intero impero romano di Occidente (fino al 478 d.C.) e all'impero romano di Oriente o bizantino (fino al 1452 d.C.), regolando rapporti interni e relazioni internazionali (cd. *exterae gentes*). Nell'era dell'imperatore Giustiniani a Costantinopoli avviene il recupero e lo sviluppo di tale tradizione codificata nel noto *Corpus juris civilis*, secondo la doppia intitolazione dello *Jus naturae et gentium*. La svolta storica risulta dalla nascita dell'idea di Europa, a partire dal cd. Sacro Romano Impero dell'imperatore Carlo Magno (800 d.C.), destinato a durare per oltre un millennio segnando la storia del continente fino all'epoca napoleonica dell'Europa degli Stati nazionali (1806 d.C.)³.

2.- I trattati dell'Europa medioevale moderna

Sulla scia dei trattati antichi, anche il mondo europeo delle successive epoche medioevale e moderna, utilizza trattati imperiali e internazionali, ponendosi al centro tra il vecchio ed il nuovo mondo divenuti il nuovo oriente ed Occidente. I primi sono segnati dall'impronta del Sacro Romano Impero, mentre i secondi sono regolatori dei rapporti fra i suoi soggetti statali. Nel cd. millennio europeo (800-1806 d.C.), nasce l'Europa delle Nazioni dove i trattati imperiali furono espressione della sua autorità sovra-nazionale, come base della futura Europa. Nei confronti del Papato e della Sede Apostolica Romana ebbero il nome di "concordati". I trattati internazionali con gli Stati esterni mirarono a superare i confini dell'antico impero romano estendendosi agli Stati slavi dell'Oriente europeo, dal mar Baltico fino ai Balcani ed al Mar Nero, nonché al nuovo mondo americano-atlantico. Nel sud Europa crearono collegamenti con l'impero turco-ottomano e con Stati arabi del nord Africa⁴.

Nella storia dei trattati internazionali si venne a formare l'identità dei nuovi Stati europei, come identità allo stesso tempo nazionale e territoriale. Solo alcuni fra essi raggiunsero immediatamente la configurazione di Stati-Nazione, mentre altri conservarono più a lungo una dimensione multiregionale, come insieme di entità territoriali coesistenti ed uniti dalla tradizione, dalla lingua e dalla religione. Tale processo si compì solo nel sec. XIX che da inizio ad una nuova storia europea, a seguito della riunificazione dello Stato italiano e tedesco nonché degli Stati balcanici⁵.

Nella storia dei trattati internazionali dell'Europa medioevale e moderna si distingue una fase pre e post-Westphalia (1648). In tale epoca i trattati cd. pre-costituzionali servivano a segnare i confini di Stati cd. multi-regionali, legati a Regni, Repubbliche, principati, Gran Ducati e contee, nonché al livello locale da signorie e comuni. Anche il diritto pubblico italiano nasce come rete di trattati degli Stati italiani pre-unitari (pre-1861), dove si sostituiscono varie dinastie, imperiali o locali, nelle varie parti del territorio del nord, centro e sud Italia, venendo a costituire un vero e proprio codice diplomatico italiano (*Codex Italiae diplomaticus*)⁶.

dell'Europa germanica ed il *Cesar* dell'Europa slavo-russo-ortodossa. Cfr. A. Galimberti, *L'età dei Severi. Una dinastia a Roma tra II e III secolo*, Milano 2023.

³ Il punto di transizione dai trattati del mondo antico a quelli del mondo medioevale e moderno, viene segnato dalle grandi opere dei codificatori dei trattati. Si segnala a tal proposito il ruolo centrale svolto dall'imperatore Carlo Magno, che restaura e resuscita l'antico impero romano della nuova era cristiana, ponendo alla sua base il fondamento della tradizione storica dei trattati greci e romani del mondo antico. Cfr. a tale proposito l'opera classica di J. Barbeyrac, *Recueil historique des anciens traites, répandue scets les auteurs grecs et romains, jusque a l'empereur Charles Magne*, Amsterdam 1735 (voll. XI del *Corps universelle diplomatique du droit des gens* di J. Dumont, della cancelleria viennese dell'imperatore Carlo VI, 1730 ss.).

⁴ Sulla traiettoria dei concordati ecclesiastici, da quelli imperiali a quelli nazionali v. nel sec. XIII il Concordato di Worms e nel secolo XIX il concordato napoleonico con la Santa Sede, preludio dei successivi concordati dei singoli Stati nazionali europei ed extra-europei. Nella recente bibliografia v. per tutti M. Panebianco, *Introduzione alla codicistica dello Jus gentium Europaeum*, Napoli 2016.

⁵ Sulle raccolte dei tratti europei ed americani, come segno di un nuovo regime giuridico euro-asiatico ed euro-atlantico v. per tutti M. Panebianco, *Introduzione al diritto internazionale pubblico*, Napoli 2014.

⁶ Cfr. N. González Campaña, *Secession and European union law. The deferential attitude*, Oxford 2014; A. Beckers, *The foundations of European transnational private law*, London 2024; T. Drinóczi - G. Pennusi - H. Xanthaki, *Language for legislation and legislation through language*, Abingdon 2025.

3.- I trattati contemporanei nell'era globale

I trattati internazionali del mondo contemporaneo hanno il loro inizio nel sec. XIX, con la sostituzione del regime giuridico detto di “*international law*”, che prevale nel mondo anglo-americano di *common law*. Esso sostituisce quello precedente di diritto delle genti nel mondo latino-germanico, proprio del *civil law*. Nell'ultimo trentennio, la prevalenza del diritto globale, cerca un diverso equilibrio fra il nuovo Occidente euro-americano ed il nuovo Oriente asiatico, essendo il primo unipolare ed il secondo multi-polare, comprensivo di tutti gli Stati non occidentali o del cd. “non-Occidente”. Secondo le tradizioni del mondo antico-moderno anche in quello contemporaneo si sono formate serie consolidate di trattati internazionali. Di conseguenza nel mondo attuale si sono formate serie di trattati che abbracciano anche Stati del sud del mondo, inteso come sud globale, in equilibrio ed alla ricerca di un'opzione fra Occidente ed Oriente⁷.

Nel mondo attuale si è particolarmente sviluppata la tendenza alla creazione di trattati istitutivi di unioni di Stati, come organizzazioni internazionali o sovranazionali che hanno finalità geo-economiche e geo-politiche. Essi possono avvalersi di un ordinamento multi-livello a seconda dei sacrifici maggiori o minori che impongono alla partecipazione degli Stati membri. Si avvia un'ulteriore trasformazione della comunità internazionale, sviluppando da un lato istituzioni autonome e sovraordinate rispetto agli Stati, in altre una pura e semplice cooperazione, in base ad appositi trattati o a pure e semplici prassi e comportamenti ripetuti e condivisi (*hard e soft law*)⁸.

Infine, i trattati delle relazioni internazionali esaltano il ruolo dello Stato, come regolatore di crisi, mediante l'interdipendenza e la solidarietà (cd. *recovery state*). I cd. gruppi globali di Stati (G7, G20, Brics, Gruppo di Shanghai) sono alla ricerca di condizioni necessarie alla pace e sicurezza internazionale. L'equilibrio va raggiunto nel contesto geo-politico e geo-economico denominato nuovo ordine mondiale o globale, maggiormente condiviso nel settore dell'apertura dei mercati internazionali e meno in quello delle vere e proprie relazioni politiche e militari, ai fini del governo del territorio e del regime dei vasti spazi dell'Atlantico e dell'Indo-Pacifico⁹.

4.- L'epoca della rifondazione del diritto internazionale

La continua trasformazione del diritto dei trattati come ponti-normativi delle relazioni internazionali, è solo parte di un più ampio cambiamento dell'ordine giuridico, nei suoi principi e nelle sue consuetudini. Tradizionalmente il mondo antico si muoveva nello spazio cosmopolitico delle città greche, mentre il mondo romano si riferiva alla grande città delle genti (*magna civitas gentium*). Così nel successivo mondo medioevale e moderno, si moltiplicano i nomi dell'ordine internazionale, fra diritto delle genti (*droit des gens*), diritto delle Nazioni (*law of Nations*) e diritto dei popoli (*Volker-Recht*). Infine, si è visto come nell'epoca contemporanea diventa il diritto mondiale, uno e globale, intorno a un mondo unico (*one world, one law*), nel quale il potere geo-politico e geo-economico oscilla tra il campo delle democrazie occidentali rispetto a quelle orientali (cd. autocrazie). Come si è visto, quello internazionale non è un ordinamento limitato a pochi secoli di storia dell'Occidente europeo, ma esiste da molti millenni, dall'Europa al mondo atlantico a quello euro-asiatico. Pertanto,

⁷ Cfr. Y. Cripps, *Law and the protection of democracy*, Rochester 2025; F. Leandro, *Is China a global power? The three great walls of the middle kingdom*, Singapore 2025; T. Summers, *Global China. A critique of Chinese and western narratives*, Bristol 2025.

⁸ Cfr. A. Mckeil, *Cosmopolitan imaginaries and international disorder*, Ann Arbor 2025; F. Netswera - S. Smirnov - Z. Mbandlwa, *Analyzing the impact of BRICS+ Nations' trade policies on global economies*, Hershey 2025; S. Ratilainen - S. Turoma - S. Kaasik-Krogerus, *Geopolitics and culture. Narrating Eastern European and Eurasian worlds*, London 2025.

⁹ Cfr. D. Criekemans, *Geopolitics and international relations. Grounding world politics anew*, Leiden 2021; P. Bolt - S. Cross, *China, Russia, and twenty-first century global geopolitics*, Oxford 2018; D. Thussu, *Changing geopolitics of global communication*, Milton Park 2024.

è un diritto delle grandi epoche, che ora sembra giunto ad una fase finale, in rapporto di continuità e discontinuità fra ere del passato e del presente¹⁰

La premessa di una nuova epoca di grandi trasformazioni geo-politiche internazionali è stata costituita dalla formazione di nuove leadership di Stati democratici. Dove una volta c'erano gli imperi delle grandi potenze, così ora ci sono i grandi responsabili del mantenimento della pace e della sicurezza e delle sanzioni contro gli illeciti. Il secolo scorso, non a caso, è stato caratterizzato prima dalla nascita della Società delle Nazioni (1919) e poi dall'organizzazione delle Nazioni Unite (Onu, post-1945)¹¹. Nel campo delle transizioni geo-economiche, la cd. *new economy* del commercio mondiale (*world trade*) è alla base dei grandi mercati continentali, successivi alla nascita dell'organizzazione mondiale del commercio (1994 con sede a Ginevra). Qui nascono nuovi grandi mercati comuni di circolazione delle merci e delle persone, degli imprenditori e dei capitali, in cui si muovono migranti e investitori nella scala del cd. capitalismo mondiale. Non a caso il nuovo ordine mondiale, sia politico che economico, è aperto alla concorrenza degli Stati leader di tali grandi spazi e delle loro unioni ed alleanze¹².

5.- L'epoca dello *jus gentium* antico-moderno

Intorno al nucleo centrale dei trattati, la storia del diritto internazionale ha radici antico-moderne che si formano nell'epoca millenaria del *jus gentium*. Nella sua fase antica, esso si sviluppa intorno ai tre poli degli imperi romano di Occidente e di Oriente, nonché nel successivo impero turco-ottomano e in quelli asiatici di Giappone, Cina e India. Viceversa, nella sua forma moderna lo *jus gentium* si svolge lungo le più ampie direttrici del mondo euro-americano, atlantico e quello euro-asiatico del Medio Oriente e dell'Asia dell'Indo-Pacifico¹³.

Nella sua fase antica, lo *jus gentium* si consolidò mediante la sua codificazione nei codici imperiali (teodosiano e giustiniano). Si confermò con la lunga alleanza fra imperi romano-cristiani di Occidente e di Oriente, nei loro storici rapporti con l'impero persiano o dei Parti e con gli imperi islamici. Solo dopo la data storica della caduta di Costantinopoli sotto l'impero ottomano la nuova Istanbul si conferma come una sede diplomatica fra Occidente e Oriente, secondo la teoria della successione degli imperi, Da Roma, a Costantinopoli a Mosca¹⁴. kamiński

Dopo tale data, anche gli Stati cristiani dell'occidente europeo crearono un polo europeo, a partire dalla pace di Westphalia del 1648, nel quadro della continuità e della modernità dello *jus naturae et gentium*, di chiara origine romanistica. All'interno di tale diritto continua anche la tradizione del diritto di pace e della sicurezza degli Stati, accanto a quello del cd. diritto di guerra o diritto bellico, riservato ai soli Stati e non ai soggetti privati. È l'Europa degli Stati-Nazione o Europa di Westphalia,

¹⁰ Cfr. E. Techera, *The sustainable development goals in international law and policy*, Milton Park 2025; T. Elias, *New horizons in international law*, Leiden 2025; A. Kjeldgaard-Pedersen - M. Schack, *International law in cyberspace. The Nordic perspective*, Leiden 2025.

¹¹ Cfr. T. Kamiński - K. Karski, *40 years of the United Nations convention on the law of the sea: assessment and prospects*, London 2025; C. Browning - M. Lehti - J. Strang, *Nordic peace in question: a region of and for peace*, London 2025; F. Palombino, *Introduction to international economic law*, Milton Park 2025.

¹² Cfr. B. Buzan - R. Falkner, *The market in global international society*, Oxford 2024; I. Miciula, *Financial literacy in today's global market*, London 2024; C. Biddolph, *Queering governance and international law*, Oxford 2025.

¹³ Nelle sue varie epoche storiche, il diritto internazionale ha avuto una struttura in cui interagiscono e si organizzano gli Stati, mediante la formazione di norme regolatrici delle loro relazioni generali e particolari. È l'epoca prima della cd. scuola gius-naturalistica moderna, fondata su criteri razionali universali e poi della cd. scuola positivista, fondata sull'analisi della prassi, dei trattati, delle consuetudini e dei principi. Su tale eredità romanistica del diritto moderno cfr. B. Conforti - M. Iovane, *Diritto internazionale*, Napoli 2023 (XII ed.).

¹⁴ È noto che l'ordine giuridico romanistico dello *jus gentium* ha conseguito una sua efficacia in epoche successive, coinvolgendo non solo gli Stati con loro apparati istituzionali, ma anche il popolo, come espressione della società politica e civile. Ciò era ben noto ai cd. "fondatori" o teorici del diritto internazionale moderno, nell'epoca del XIX secolo, appartenente alla cd. scuola groziana (U. Grozio, *De jure belli ac pacis*, Parigi 1625), divisa nei suoi successivi sviluppi tra scuola storica o della continuità e scuola razionalistica o della discontinuità fra antico e moderno. Cfr. M. Panebianco, *Ugo Grozio e la tradizione storica del diritto internazionale*, Napoli 1975.

destinata a durare nel tempo, fino all'epoca delle Organizzazioni internazionali moderne del secolo scorso, nate sotto il nome di Società delle Nazioni ed Organizzazione delle Nazioni Unite¹⁵.

6.- L'epoca del diritto internazionale moderno (sec. XIX-XX)

La denominazione del diritto internazionale moderno nasce solo nella Londra del primo 1800, a cura del fondatore della “*London school of economics*”. Si tratta di J. Bentham, filosofo e giurista, sostenitore del liberismo politico ed economico internazionale, mediante lo sviluppo del commercio, come fattore di pace e prosperità (*Principles of morals and legislation*, 1823). È in tale periodo che i porti marittimi dell'America Latina, prima riservati a Spagna e Portogallo, si aprono al commercio europeo, allo stesso modo di quelli dell'indo-pacifico, fino all'estremo oriente (Giappone, Cina, India), mediante trattati di concessione in affitto o vero e proprio regime coloniale¹⁶.

Perciò anche nella nuova epoca dei sec. XIX e XX, il ruolo del diritto è stato quello di transizione dallo *jus gentium* a quello internazionale vero e proprio, fissando le basi di una comunità inter-statale, egualitaria e paritaria, intorno alla ricomposizione fra Stati dell'Occidente euro-atlantico e dell'Oriente euro-asiatico. Allora l'Europa ha segnato la centralità del diritto internazionale, intorno a valori comuni condivisi contro il ricorrente pericolo di regressione o di retrocessione dell'ordinamento, di tipo pacifista e di uso limitato della forza. Rispetto a quelli europei, gli Stati dell'Oriente euro-asiatico, dall'estremo al Medio Oriente, hanno sempre mantenuto una propria identità, con una propria idea di sovranità e democrazia (cd. autocrazia), segnando una distinzione ancor oggi palese nelle relazioni internazionali¹⁷.

Il nome di diritto internazionale si afferma in sostituzione del precedente “diritto delle genti” negli ultimi due secoli, a partire dal Congresso di Vienna (1814/15), fino all'attuale fase della globalizzazione. Si configura alla fine del secolo, in occasione della grande conferenza dell'Aja del 1899, aperta a Stati di tutti i continenti e regolatrice di un regime di soluzione delle controversie e di limitazione dell'uso della forza armata fra i belligeranti. In tal senso, il diritto delle istituzioni ed organizzazioni internazionali, nell'era della Società delle Nazioni e dell'Onu (1919-1945), designa un ordinamento verticale, superiore o di primato rispetto a quello degli Stati¹⁸.

7.- L'epoca del diritto internazionale globale

Non si comprende la trasformazione del diritto internazionale globale del XXI secolo se non sul presupposto di un nuovo ciclo di relazioni fra Occidente ed Oriente. Si sono formati nuovi blocchi, coesistenti e contrapposti, euro-atlantico ed euro-asiatico, sotto l'egemonia di Usa, Russia e Cina. Nell'era della transizione al diritto internazionale globale, senza dimenticare la sua base comunitaria e le sue istituzioni organizzative, se ne esalta la dimensione verticale e verticistica, e si va alla ricerca di una nuova dimensione dei relativi spazi e dei loro confini, in modo particolare quello russo-ucraino.

¹⁵ La più grande eredità dello *jus gentium* romanistico è costituita dal cd. diritto internazionale umanitario. Esso codifica i diritti degli uomini, in tempo di pace come *human rights*, nonché in tempo di guerra, come salvaguardia delle popolazioni civili, contro l'uso della forza armata da parte degli Stati. Tale settore del diritto comprende vari istituti di recente formazione, come tregue umanitarie, aiuti umanitari e organizzazione di flotte aeree e navali per la consegna di beni di prima necessità alle popolazioni sottoposte ad attività militari, ma più ampiamente combacia con le antiche prassi di fine delle guerre mediante armistizi tra le parti belligeranti. V. per l'armistizio italiano del 3-8 settembre 1943, le ricostruzioni storiche di E. Galli della Loggia, *La morte della patria*, Roma-Bari 2014.

¹⁶ Nel nuovo regime moderno il diritto e le relazioni internazionali vanno di pari passo, come studio delle norme e dei relativi rapporti regolati. Cfr. E. Di Nolfo, *Storia delle relazioni internazionali*, Roma-Bari 2023; O. Bariè, *Dalla guerra fredda alla grande crisi. Il nuovo mondo delle relazioni internazionali*, Bologna 2013; Id., *Dall'Impero britannico all'impero americano*, Firenze 2013.

¹⁷ Cfr. P. Pietrzak, *Strengthening international relations through transformative theory and practice*, Hershey 2025; Id., *International relations theory and philosophical political insights into conflict management*, 2025.

¹⁸ Cfr. M. Ozel Ozcan, *International relations dynamics in the 21st Century. Security, conflicts, and wars*, Hershey 2024; A. Baykov - E. Zinovieva, *Digital international relations*, Singapore 2023.

Innanzitutto, emergono alcuni Stati di grandi dimensioni territoriali e nuovi sistemi di comunicazione digitale e satellitare, presentabili come leader della nuova fase di trasformazione, con politiche neo-imperiali e di rivendicazione di titoli storici di sovranità territoriale. Anche le grandi imprese e corporazioni globali hanno il monopolio dell'alta tecnologia (cd. *high-tech*) concorrendo con gli Stati nella produzione di un nuovo diritto, verticistico ed elitario (cd. *top law*). Ne è derivata una trasformazione non solo di relazioni pacifiche, ma anche di quelle belliche, sempre più connotate come di confronto tecnologico fra Stati in contesa¹⁹.

Dal punto di vista geo-politico, l'epoca attuale è caratterizzata dalla presenza di due regimi giuridici, combinati o misti, di diritto internazionale classico e di diritto internazionale globale. Con tale neologismo si allude ad una coesistenza e cooperazione nel grande spazio giuridico universale. In tale spazio superiore, si svolgono le funzioni di circolazione, comunicazione e concertazione fra Stati e loro unioni²⁰.

Dal punto di vista geo-economico, la data di origine della globalizzazione giuridica, viene ricondotta alla nascita della organizzazione mondiale del commercio (WTO, 1994). Con essa si garantisce la libera circolazione di persone, merci e capitali, rinviando a delibere comuni e alla formazione di spazi regionali l'intera ricomposizione del nuovo ordine economico. Dopo trent'anni da allora, anche qui sono comparsi Stati leader sui due fronti delle democrazie occidentali ed orientali, che si contendono la gestione delle relazioni relative e delle controversie commerciali e finanziarie²¹.

SOMMARIO

I trattati internazionali, come strumenti di produzione normativa di regole di comportamento, partono dalle regole di vicinato, assicurando la circolazione delle cose e delle persone da un confine all'altro, dando luogo alle prime correnti commerciali, sociali e culturali. Nel mondo greco appartengono al *nomos* fissato tra le varie città, e in quello romano assumono una visione più ampia come diritto delle genti.

ABSTRACT

International treaties, as instruments for the normative production of rules of conduct, originate from the rules of neighborhood, ensuring the circulation of goods and people from one border to another, giving rise to the first commercial, social, and cultural currents. In the Greek world, they were part of the *nomos* established between the various cities, and in the Roman world, they assumed a broader vision as the law of nations.

¹⁹ Sul mondo *global e no-global* v. G. Tremonti, *Guerra o pace*, Milano 2025.

²⁰ Per una valutazione storica degli attuali conflitti del mondo globalizzato v. P. Mieli, *Il prezzo della pace. Quando finisce una guerra*, Milano 2025. Il nuovo Oriente organizzato del XXI secolo viene normalmente ricondotto ai 25 anni dello *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), che ricomprende un gran numero di Stati euro-asiatici presenti all'ultimo vertice di Pechino (04/09/2025), fra cui alcuni Stati leader come Russia e Cina, India, Iran e Turchia. Tale vertice è stato tenuto in coincidenza con l'80 anniversario della fine della seconda guerra mondiale sul fronte dell'estremo oriente e del Pacifico, proponendo un nuovo ordine mondiale di gestione geo-politica e geo-economica.

²¹ Nel quadro del diritto internazionale globale le relazioni ruotano intorno ai due poli economici dell'occidente e dell'Oriente, sotto l'egemonia di Usa e di Russia-Cina. Cfr. M. Lagutina - N. Tsvetkova - A. Sergunin, *The Routledge Handbook of Russian international relations studies*, London 2023; A. Aresu, *La Cina ha vinto*, Milano 2025; P. Bolt - S. Cross, *China, Russia, and twenty-first century global geopolitics*, Oxford 2018.

PAROLE CHIAVE

Trattati internazionali
Pòleis
Ius gentium
Oriente
Occidente

KEY-WORDS

International treaties
Pòleis
Ius gentium
East
West

Contributo sottoposto a procedura di referaggio “double blind”.